

NOTA RIGUARDANTE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2008 N. 154

Istruzione operative

ICI PRIMA CASA

La legge finanziaria per il 2008 ed il decreto legge n. 93/2008 dispongono l'esenzione dal pagamento ICI per l'abitazione principale; il fondo compensativo ammonta a 2.604 milioni di euro. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge n. 154/2008 prevede che la Conferenza Stato-città stabilisca criteri e modalità per la ripartizione di ulteriori 260 milioni di euro relativi alla copertura della perdita di ICI sull'abitazione principale, alla cui erogazione si provvederà con decreto del Ministero dell'Interno. Il comma 6 conferma la validità delle certificazioni da trasmettere da parte dei Comuni entro il 30/04/2009 per la quantificazione del minor gettito ICI 2008. Per la veridicità della certificazione è necessario sia sottoscritta anche dall'organo di revisione. Dal punto di vista contabile il Comune può mantenere nel bilancio di assestamento per l'anno in corso lo stesso stanziamento in entrata sotto la voce ICI. Dopo gli accertamenti e dopo la certificazione e visto il trasferimento compensativo in sede di consuntivo 2008 l'ente potrà registrare un disavanzo o un avanzo rispetto alla previsione. Secondo le nostre stime la copertura prevista per compensare il minore introito ICI del Comune non sarà sufficiente a coprire l'intero mancato gettito del Comune. Per questo pensiamo che potrebbe essere opportuno ridurre la previsione di entrata di una percentuale fra il 5 ed il 10% dello stanziamento previsto.

È evidente che questa operazione contabile dipenderà dall'andamento del gettito ICI restante e dal modo con cui è stato quantificato il gettito previsto in sede di bilancio di previsione.

LEGGE n. 286/06 - ICI EX RURALI

- **anno 2007:** La Legge 286 del 2006 (conversione del cd Decreto Visco-Bersani) dispone un taglio dei trasferimenti legato all'aumento della base imponibile ICI in riferimento a diverse categorie di immobili. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, i Comuni hanno iscritto a bilancio 2007, come convenzionalmente accertate a titolo di ICI maggiori entrate presunte derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286. Ciò a compensazione della riduzione proporzionale operata sul fondo ordinario destinato ai comuni pari a 609,4 milioni di euro. A seguito delle certificazioni prodotte dai singoli enti, come da comma 39 dell'art. 2 della Legge n. 286/2006, il Ministero dell'Interno effettuerà entro la fine del corrente esercizio il conguaglio dei trasferimenti 2007 per ogni singolo Comune in misura pari alla differenza tra la detrazione effettuata sui trasferimenti e l'aumento di gettito certificato. Gli enti dovranno, di conseguenza, procedere ad un riaccertamento in aumento dei residui attivi relativi all'anno 2007 sul fondo ordinario per un importo pari al conguaglio a titolo di trasferimenti comunicati dal Ministero dell'Interno e, contestualmente, ridurre di pari importo i residui attivi derivanti dall'accertamento convenzionale del gettito ICI registrato ai sensi del citato comma 2 dell'art. 3 del D.L. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127 del 3 agosto 2007. Resteranno, ovviamente, accertate in termini di ICI, le somme

relative al maggior gettito reale dovuto all'incremento della base imponibile.

- **anno 2008:** in base alla normativa richiamata per l'anno 2007, è stato operato per l'anno 2008 una riduzione complessiva pari a 783 milioni di euro che il Ministero dell'Interno applicherà in occasione del pagamento della terza rata dei contributi ordinari (31 ottobre 2008). Il decreto legge n. 154/2008 all'articolo 2, comma 1, stabilisce che conserva validità per il 2008 la certificazione già prodotta per l'anno 2007 e autorizza gli Enti locali ad accertare convenzionalmente a titolo di trasferimenti erariali un importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari, che saranno comunicati del Ministero dell'Interno, e l'importo attestato dal singolo Ente con la certificazione di cui sopra. Per la determinazione dei minori contributi il Ministero utilizza prioritariamente i certificati trasmessi dai comuni e, per la parte residua, il taglio opera in modo proporzionale per tutti i Comuni. Contrariamente allo scorso anno, l'accertamento convenzionale confluisce nell'avanzo di amministrazione senza porre, sullo stesso, alcun vincolo di destinazione. Per gli Enti soggetti a Patto, e solo per l'anno 2008, gli importi comunicati devono essere considerati convenzionalmente accertati e riscossi.

COSTI DELLA POLITICA.

La legge 244 del 2007 dispone dall'anno 2008 il taglio di 313 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti agli Enti locali, a seguito della revisione dei costi della politica. Il Ministero dell'interno nella nota metodologica ha comunicato la riduzione del 3,27% del fondo ordinario per ogni comune.

È consolidata per i Comuni la riduzione di 251 milioni di euro, mentre sono stanziati, solo per l'anno 2008, 100 milioni per coprire la eventuale differenza tra i risparmi di spesa stimati e quelli reali. Nel caso in cui l'importo totale delle certificazioni sia inferiore a 213 milioni di euro, tale fondo (100 milioni) verrà ripartito in proporzione alla differenza, per ciascun Comune, tra la detrazione effettuata e l'importo di risparmio certificato; se invece il totale delle certificazioni fosse superiore a 213 milioni, allora il surplus verrebbe destinato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che non abbiano usufruito del riparto del fondo per bambini ed anziani di cui al comma 703 art.1 della legge 296 del 2006.

DEFINIZIONE DEI PIANI DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

La norma integra la disciplina in materia di organizzazione scolastica contenuta nell'articolo 64 del decreto legge 112/08 convertito nella legge 133/2008 relativa alla definizione dei piani di dimensionamento scolastico, rientranti nelle competenze delle regioni e delle autonomie locali. Si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 entro il 30 novembre di ciascun anno, gli enti devono predisporre i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Alla scadenza di tale data, si può attivare l'intervento sostitutivo dello Stato, con l'avvio di una procedura di diffida ad adottare nei 15 giorni successivi tutti gli atti tesi a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Dopo tale termine per quelle regioni ed enti locali ancora inadempienti, verrà nominato un commissario ad acta, i cui oneri di nomina saranno a loro carico.

L'ANCI si attiverà in sede di conversione del decreto legge per essere certi che il nuovo termine indicato (30 novembre) non attenga anche al corrente anno.

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 28 FINANZIARIA 2008

Sono prorogati dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009 i termini previsti dall'art 2, comma 28 della finanziaria 2008, che consente ad ogni amministrazione comunale di conservare l'adesione solo ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Si ricorda che l'art. 31 del TUEL riguarda i "Consorti"; l'art. 32 le "Unioni di Comuni"; l'art. 33 attiene all'"Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni". La norma non si applica in caso di: a) disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione rifiuti; b) consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

La norma del comma 28, in caso di permanenza dell'adesione multipla, prevede che ogni atto adottato dall'associazione tra comuni sia nullo, ed è altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.